

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 3 del T.U.E.L. 267/2000 definisce quale compito costitutivo dell'Ente Locale quello di "rappresentare la propria comunità, curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo";

- che, in tal senso, l'Amministrazione intende valorizzare le risorse presenti nel territorio impegnate in attività di promozione della comunità locale specie in campo sociale e imprenditoriale favorendo lo sviluppo e consolidamento delle "Cooperative Sociali" ex art. 1, I comma, lett. b) - Legge 8/11/1991 n. 381;

- che, tali realtà, collaborano con gli Enti Locali nell'esercizio della pubblica funzione sociale al fine di perseguire, senza scopo di lucro, l'interesse generale della comunità teso alla tutela e integrazione delle fasce deboli della popolazione e all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate nello svolgimento di diverse attività nei settori agricoli, industriali, commerciali o di servizi vari;

Considerato che anche a livello regionale le "Cooperative Sociali" sono sempre state tenute in grande considerazione, basti pensare alla L.R. n. 22/90 inerente la loro promozione, sviluppo e collaborazione, con agevolazioni specie nel settore creditizio-finanziario, nonché alle LL.RR. n. 7/94 e n. 6/97 emesse a salvaguardia e tutela del loro operare in ambito occupazionale economico-sociale;

Considerato altresì che la disciplina delle "imprese sociali" è stata ultimamente regolamentata dal Dec. Legs. 24.03.2006 n. 155, che oltre ad individuare i beni e servizi di utilità sociale tesi a finalità di interesse generale, ribadisce la necessità dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e/o disabili in misura non inferiore al 30% dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa in applicazione alle direttive C.E. di cui al Regolamento n. 2204/2002;

Dato atto che i servizi svolti prevalentemente da dette "Cooperative" sono di modesta entità e rilevanza economica, come ad esempio: la manutenzione del verde, pulizia degli edifici e dei bagni pubblici, gestione dei parcheggi e dell'area portuale, servizi che richiedono prestazioni in prevalenza manuali ed operative a basso indice di complessità e professionalità che possono essere svolte anche da persone socialmente svantaggiate e/o portatrici di handicap senza alcun rischio per gli utenti dei servizi stessi;

Dato altresì atto che l'art. 5, I comma della Legge 381/91, come sostituito dall'art. 20 della Legge 52/1996, prevede che gli Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della P.A., possano stipulare convenzioni con le suddette Cooperative di tipo b), finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone sopracitate, il tutto nel rispetto del limite della soglia comunitaria;

Ritenuto quindi:

- di favorire nel proprio territorio lo sviluppo della cooperazione sociale in conformità e coerenza ai sopracitati quadri normativi attraverso la creazione di occasioni di lavoro per le "Cooperative Sociali" di tipo b), come tra l'altro sollecita la Provincia tramite l'Assessorato alle Politiche Sociali con nota del 13.02.2008, in atti depositata, al fine di contrastare l'emarginazione sociale;

- di realizzare azione di supporto a queste "Cooperative" attraverso l'affidamento diretto per forniture di beni/servizi all'uopo individuati che consentono alla P.A. di instaurare un rapporto bilaterale con un contraente prescelto in deroga alle normali procedure ad evidenza pubblica;

- di evidenziare che il suddetto ricorso al convenzionamento diretto, alternativo alle usuali procedure pubbliche ma pur sempre improntato alla massima trasparenza amministrativa, sarà consentito solo a quelle Cooperative di tipo b), iscritte negli appositi albi regionali e per attività/servizi diversi da quelli "socio-sanitari-educativi" ex lett. a), del già citato art. 1, I comma - Legge 381/1991 e s.m.;

Ritenuto pertanto di assumere quale atto di indirizzo l'affidamento diretto alle "Cooperative Sociali di tipo b)" per la fornitura di attività/servizi di cui all'art. 1, I comma, lett. b) - Legge 8/11/1991 n. 381, pur nel rispetto dei vigenti, generali principi del buon andamento e della trasparenza amministrativa;

Visto che il presente atto, quale direttiva di indirizzo, non richiede i pareri ex art. 49 del Dec. Legs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

Visto inoltre:

- la legge 241/90 e s.m.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

Con voti palesi ed unanimi,

D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- di esprimere atto di indirizzo ai settori competenti per l'affidamento diretto e convenzionato alle "Cooperative Sociali di tipo b)" in merito alla fornitura di attività/servizi di cui all'art. 1, I comma, lett. b) - Legge 8/11/1991 n. 381 e s.m., pur nel rispetto dei vigenti, generali principi del buon andamento e della trasparenza amministrativa;

- di demandare ai Dirigenti dei Settori competenti l'attuazione dell'indirizzo testé espresso, mediante l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DEL36121/ASD-DEL Delibera G.C. n. 85 del 21.05.2008 pag.
